



ACCORDO AZIENDALE PER LA DEFINIZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA DIGA DI RAVEDIS

In attuazione di quanto previsto dall'art. 51 C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:

Art. 1) - Obiettivi della flessibilità d'orario:

La flessibilità d'orario si pone l'obiettivo di garantire il servizio di guardiania H24 in casa di guardia durante il periodo definito "estivo" organizzando al meglio sia l'attività di controllo della diga che la gestione del personale alla stessa addetto.

Art. 2) - Soggetti:

Il servizio diurno, invernale ed estivo, è svolto da un team di 2 (due) dipendenti a tempo indeterminato, opportunamente turnati - anche con personale assunto a tempo determinato - in modo tale da rispettare i turni di servizio e il rispettivo riposo come previsto dal CCNL e dalla normativa vigente.

In caso di loro assenza (ferie, permesso, malattia ecc.) i dipendenti possono essere occasionalmente sostituiti da altro personale del Consorzio adeguatamente formato e con adesione volontaria a detto servizio.

Art. 3) - Turni:

La durata settimanale dell'attività lavorativa del personale di cui al presente accordo, ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, è ripartita su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per complessive 38 ore settimanali di media annua.

Tenendo conto che, durante il periodo estivo, ovvero dal 16/04 al 15/09, la guardiania H24 presso la casa di guardia deve essere certamente garantita come previsto dal Piano di laminazione preventivo attualmente vigente, gli addetti si atterranno all'orario multi periodale qui di seguito stabilito:

"Periodo invernale": mesi da Gennaio a Marzo e da Ottobre a Dicembre - 36 ore settimanali:

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – dalle ore 13.15 alle ore 16.30

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Sono previste le seguenti flessibilità di orario:

MATTINA: dal lunedì al giovedì è prevista una flessibilità massima di 30 minuti: di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e di uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00

MATTINA: il venerdì è prevista una flessibilità massima di 30 minuti: di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e di uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30

POMERIGGIO: dal lunedì al giovedì è prevista una flessibilità massima di 30 minuti in entrata: dalle ore 13.15 alle ore 13.45

Il recupero dei minuti avuti nel godimento della flessibilità di orario dev'essere effettuata nello stesso giorno lavorativo

“Periodo estivo”: mesi da Aprile a Settembre - 40 ore settimanali:

dal lunedì al venerdì due turni a settimane alternate per 8 ore continuative per ciascun dipendente, comprensive della pausa di legge, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

Non è prevista alcuna flessibilità oraria.

Qualora sia in vigore la deroga alla guardiania H24 (ipotesi dal 1 al 15 aprile e dal 16 al 30 settembre) l'orario settimanale di 40 ore è organizzato secondo il seguente orario:

dalle 08.00 alle ore 12.30 – dalle ore 13.15 alle ore 16.45

in modo da poter pianificare al meglio le attività del personale.

Per l'anno in corso, tenendo presente che sino al 16 aprile i dipendenti in argomento hanno svolto attività lavorativa per 38 ore settimanali, per il periodo decorrente dal 17 settembre a dicembre 2017 l'orario di lavoro sarà il seguente, per un totale di 35 ore settimanali:

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – dalle ore 13.15 alle ore 16.15

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00


Sono previste le seguenti flessibilità di orario:

MATTINA: dal lunedì al giovedì è prevista una flessibilità massima di 30 minuti: di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e di uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00

MATTINA: il venerdì è prevista una flessibilità massima di 30 minuti: di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e di uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30

POMERIGGIO: dal lunedì al giovedì è prevista una flessibilità massima di 30 minuti in entrata: dalle ore 13.15 alle ore 13.45

Il recupero dei minuti avuti nel godimento della flessibilità di orario dev'essere effettuata nello stesso giorno lavorativo



Art. 4) – Somministrazione del vitto

Stante la difficoltà di reperire nelle vicinanze dell'invaso locali convenzionati che accettino i buoni pasto elettronici del Consorzio, ai dipendenti addetti all'invaso di Ravedis o ai loro sostituti si riconosce un'indennità giornaliera di € 8,00 come rimborso del buono pasto.

L'indennità non è dovuta, durante il periodo cd. "invernale", per la giornata del venerdì.

Art. 5) - Durata

Il presente accordo ha carattere sperimentale e, come tale, ha durata fino al 31 dicembre 2018. Le parti s'impegnano a verificarne il contenuto entro il 31.12.2017.

Art. 6) – Sostituzione accordo del 02.05.2017

Il presente accordo sostituisce integralmente il precedente "accordo aziendale per la definizione dell'orario di lavoro degli addetti alla Diga di Ravedis" stipulato in data 02.05.2017.

Pordenone, 18.05.17

Per il Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna"

Il Presidente

Il Direttore Amministrativo

Per le Organizzazioni Sindacali

FAI CISL

FILBI UIL

FLAI CGIL

